

alla fine della concessione, quanto per il caso in cui, alla fine di una data concessione, l'impianto debba diventare proprietà del Comune.

Ripeto, qui si deve dare al Comune ed agli arbitri la norma generica per fare i calcoli; ma il punto sostanziale è poi sempre il giudizio arbitrale che terrà conto dei principî generali di equità a cui tutte le sentenze di questo genere debbono necessariamente informarsi.

Presidente. Dunque la Commissione e il ministro accettano...

Giolitti, ministro dell'interno. Accettiamo la proposta dell'onorevole Crespi nella sua ultima redazione.

Presidente. Onorevole Villa...

Giolitti, ministro dell'interno. Nel concetto del Ministero e della Commissione l'emendamento dell'onorevole Villa rimane compreso, perchè con esso si ottiene lo stesso risultato che si proponeva l'onorevole Villa.

Presidente. Onorevole Villa, ha facoltà di parlare.

Villa. In seguito alle dichiarazioni dell'onorevole ministro e specialmente al concetto che ha espresso, cioè che la menzione del tempo sostituisca la necessità di determinare uno dei coefficienti per il quale l'impianto stesso ha potuto diminuire il valore, dopo queste dichiarazioni rinunzio al mio emendamento e mi associo a quello proposto dall'onorevole Crespi.

Presidente. Rileggo la nuova formula del paragrafo a) proposto dall'onorevole Crespi:

« Valore industriale dell'impianto e del relativo materiale mobile ed immobile, tenuto conto del tempo trascorso dall'effettivo cominciamento dell'esercizio e degli eventuali ripristini avvenuti nell'impianto o nel materiale ed inoltre considerate le clausole che nel contratto di concessione sieno contenute circa la proprietà di detto materiale, allo spirare della concessione medesima. »

Questo emendamento, firmato da dieci deputati, è accettato dal Ministero e della Commissione. Lo pongo a partito.

(È approvato).

Vengono ora le aggiunte proposte a questo articolo dall'onorevole Spirito Beniamino. Egli propone di aggiungere all'ultimo capoverso proposto dalla Commissione i seguenti capoversi:

« Nei casi di più e successive concessioni per il medesimo servizio, il diritto di riscatto non potrà essere esercitato se non trascorso un quinquennio dall'effettivo co-

minciamento dell'esercizio dell'ultima concessione.

« L'impianto industriale ed il materiale di ogni sorta inserviente al medesimo passano in proprietà e possesso del Comune riscattante solo quando sieno state irretrattabilmente determinate la indennità dovuta al concessionario e le garanzie del pagamento di essa. »

Giolitti, ministro dell'interno. Chiedo di parlare.

Presidente. Parli pure.

Giolitti, ministro dell'interno. Non potrei accettare la prima parte dell'emendamento dell'onorevole Spirito perchè il dire in modo assoluto che nei casi di successive concessioni il termine decorre dall'ultima non sarebbe giusto. Se l'ultima concessione ha modificato la precedente allora è una concessione nuova, ma se invece non è che una semplice proroga della concessione anteriore non ci sarebbe ragione di far decorrere il termine dalla proroga. Io credo che con queste dichiarazioni si raggiunga lo scopo finale della proposta dell'onorevole Spirito, per quanto si riferisce alla prima parte.

Quanto alla seconda lo scopo è stato già raggiunto con l'articolo aggiuntivo proposto dal Ministero e dalla Commissione, per cui il *referendum* avviene dopo che gli arbitri si sono pronunciati. Ora, siccome l'onorevole Spirito vuole solo che il Comune non entri in possesso se non dopo che siano state determinate le indennità, lo scopo è ottenuto, poichè il Comune non entra in possesso se non dopo il *referendum*, e questo avviene dopo il giudizio degli arbitri. Anche per questa parte quindi credo l'onorevole Spirito possa riconoscere che i suoi desiderî sono stati soddisfatti con le nostre proposte.

Presidente. Ha facoltà di parlare l'onorevole relatore.

Spirito Beniamino. Lasci prima che risponda all'onorevole ministro.

Presidente. Allora ha facoltà di parlare l'onorevole Spirito Beniamino.

Spirito Beniamino. Accetto le spiegazioni date dall'onorevole ministro circa la prima parte della mia proposta e la ritiro, prendendo atto che non debbano ritenersi per nuove concessioni soltanto quelle contenenti semplice proroga del termine della primitiva concessione.

In quanto alla seconda parte dell'aggiunta da me proposta, a prescindere dalla forma che ho adoperata, mi è sembrato che nella proposta del Ministero e della Com-